

Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi (D.P.C.M. 8 novembre 2013) – Servizi di Metrologia

Indicazione destinatari obblighi: cittadini e/o imprese	Data entrata in vigore obbligo	Denominazione	Descrizione	Riferimento normativo	Link alla pagina del sito	Termine obbligo (ove previsto)
Imprese	23/01/2014	Obblighi posti a carico del fabbricante o dell'organismo che esegue per la prima volta la verifica periodica	<p>a) obbligo di dotare il contatore di acqua e di calore di un libretto metrologico e di dare evidenza delle operazioni di verifica e riparazione svolte;</p> <p>b) Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue per la prima volta la verifica periodica dota il contatore dell'acqua o il contatore di calore, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico, anche su supporto informatico. L'incaricato di effettuare la verifica periodica da' evidenza delle operazioni di verifica e riparazione svolte registrandole sul suddetto libretto metrologico;</p> <p>c) obbligo di eseguire la verifica periodica in tempi certi;</p> <p>d) L'organismo esegue la verifica periodica entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.</p>	DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155	Servizi di Metrologia	
Imprese e cittadini	<p>23/01/2014</p> <p>Gli obblighi a carico dei titolari dei contatori, previsti in particolare dagli articoli 8 e 12 del DPCM 30/10/2013, sono differiti rispettivamente di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, quanto a quelli direttamente o indirettamente connessi alla sottoposizione a verifica periodica, e di sei mesi dalla medesima data, relativamente a quelli di semplice comunicazione alla Camera di commercio di dati ed informazioni non connessi a tale verifica.</p>	Obblighi posti a carico del titolare del contatore di acqua o di calore (MI-001 e MI-004)	<p>a) obbligo di comunicare l'utilizzo di contatore alla Camera di commercio;</p> <p>b) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente ed all'Unioncamere la data di inizio e di fine dell'utilizzo e gli altri elementi previsti dall'articolo 13, comma 2, del contatore dell'acqua e del contatore di calore, indicandone l'eventuale uso temporaneo;</p> <p>c) obbligo di garantire il corretto funzionamento e conservare la documentazione, le etichette ed i sigilli;</p> <p>d) garantiscono il corretto funzionamento dei loro contatori dell'acqua e contatori di calore, conservano inoltre la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico che deve contenere almeno gli elementi informativi riportati nell'allegato II del decreto; mantengono l'integrità dell'etichetta apposta in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione; curano l'integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l'applicazione al riparatore;</p> <p>e) obbligo di sottoporre alla verifica periodica i contatori utilizzati;</p> <p>f) Il titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore richiede la verifica periodica entro la scadenza della precedente o entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico ovvero entro la scadenza indicata dal decreto.</p>	DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155	Servizi di Metrologia	